



Repubblica italiana del. n. *190/2016/VSG*

La Corte dei conti

in


Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo Referendario
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario



Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle

funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Vista la nota del 2 settembre 2016, prot. n. 34260, con la quale il Vice Segretario generale del Comune di Sulmona (AQ) dava riscontro alla nota istruttoria prot. n. 2464, del 25 agosto 2016, di questa Sezione regionale di controllo;

Vista la nota del 6 settembre 2016, con la quale il responsabile del servizio finanziario del Comune di Sulmona trasmetteva la relazione di fine mandato;

Vista l'ordinanza n. 30, del 10 ottobre 2016, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il relatore, dott. Antonio DANDOLO.

PREMESSO CHE

- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che, al



fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province ed i Comuni presentano una Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione di elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale provinciale;



- la Relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la Relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";
- a tal fine, la Relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati

- e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
 - al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la Relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - per rendere cogenti le disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo n.



149/2011, il legislatore ha previsto specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della Relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del Comune o per il Segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente);



- con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha ritenuto che "in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. N. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".

RILEVATO CHE

- la Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Sulmona (AQ) in data 5 settembre 2016, ben oltre il termine ultimo fissato dalla legge per il 6 aprile;
- l'Atto, trasmesso a questa Sezione il 6 settembre 2016, non è stato né

datato né sottoscritto dall'Organo di revisione;

- il responsabile del servizio finanziario del Comune di Sulmona (AQ) con nota prot. n. 34549, del 5 settembre 2016, dava riscontro alla nota istruttoria prot. n. 2464, del 25 agosto 2016, di questa Sezione regionale di controllo, comunicando l'avvenuta pubblicazione della relazione di fine mandato in data 5 settembre 2016;

CONSIDERATO CHE

- Il ritardo nella pubblicazione on-line, di fatto, non ha consentito alla Relazione di fine mandato di assolvere alla finalità di legge di garantire l'esercizio effettivo del controllo democratico dei cittadini, essendo stata la stessa prodotta e resa disponibile, oltre il termine ultimo fissato dalla norma per il 28 aprile e ben oltre la data fissata per le consultazioni elettorali del 5 giugno 2016.



P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

la violazione, da parte del Comune di Sulmona (AQ), dei termini per la sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, della Relazione di fine mandato, prescritti dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Sulmona (AQ);

che l'Ente dia riscontro alla presente pronuncia, comunicando le misure

adottate per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario
prescritte dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
per l'ipotesi di mancata pubblicazione nei termini, entro 30 giorni dal ricevimento
della presente deliberazione.


Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2016.

L'Estensore
Antonio DANDOLO



Presidente

Antonio FRITTELLA



Depositata in Segreteria il **3 OTT. 2016**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella Giammaria

